


RATIONEM REDDERE

Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)

A CURA DI
ALESSANDRA BASSANI - MARINA GAZZINI- ANTONIO OLIVIERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



Milano University Press

Rationem reddere.
**Diritto, assistenza, cultura tecnica e
scientifica (medioevo e prima età moderna)**

a cura di Alessandra Bassani - Marina Gazzini -
Antonio Olivieri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
"FEDERICO CHABOD"

 Milano University Press

Rationem reddere. *Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica (medioevo e prima età moderna)* / A cura di Alessandra Bassani, Marina Gazzini e Antonio Olivieri. Milano: Milano University Press, 2026. (Quaderni degli Studi di Storia Medievale e di Diplomatica; 10).

ISSN: 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (print)

ISBN 979-12-5510-434-6 (PDF)

DOI 10.54103/2611-318X/2026q10

Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica applica a tutti i saggi proposti un sistema di double-blind peer review. Dopo la valutazione preliminare da parte del Comitato Scientifico, il testo viene inviato in forma anonima a due referee.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 – CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/Quaderni>

© The Author(s), 2026

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

In copertina: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 185, Alessandro Verini, *Il Mercatante opera utilissima per ciascuno che faccia traffico de diverse mercancie novamente invistigata per alesandro verino milanese intitulado: il mercante, cosa utilissima per ciascuna persona. adì primo de zenaro del 1555, in Milano nell'anno MDLV*, f. 10v. Immagine riprodotta per gentile concessione della direzione della Biblioteca Trivulziana, in seguito a richiesta avente protocollo 207/13A/2025

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica

Direzione

Giuliana Albini.

Comitato Scientifico

Frances Andrews, Ross Balzaretto, François Bougard, Paolo Buffo, Renate Burri, Marta Calleri, Elisabetta Canobbio, Cristina Carbonetti, Maria Nadia Covini, Beatrice Del Bo, Jean-Baptiste Delzant, Corinna Drago, Bianca Fadda, Matteo Ferrari, Andrea Gamberini, Clelia Gattagrisi, Marina Gazzini, Paolo Grillo, Marta Luigina Mangini, Salvatore Marino, Liliana Martinelli, Maddalena Moglia, Micol Long, Hannes Obermair, Elisa Occhipinti, Fabrizio Pagnoni, Roberto Perelli Cippo, Daniel Piñol Alabart, Andreas Rehberg, Antonella Rovere, Kirsi Salonen, Francesco Senatore, Marianna Spano, Francesca Tinti, Folco Vaglianti, Giacomo Vignodelli, Martin Wagendorfer, Lidia Luisa Zanetti Domingues.

Comitato di Redazione

Francesco Bozzi, Elisabetta Canobbio, Marta Luigina Mangini (responsabile di Redazione), Fabrizio Pagnoni, Giacomo Vignodelli.

Sommario

Alessandra Bassani - Marina Gazzini - Antonio Olivieri, <i>Rationem reddere. Un'introduzione ragionata</i>	9
--	---

PARTE PRIMA. QUESTIONI DI DEFINIZIONE

Giuliano Mori, <i>Le storie umanistiche del Quattrocento e l'influenza 'razionalizzante' della tradizione giuridica</i>	27
---	----

Alessandra Bassani, <i>Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche nel tardo medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie comunicative dei giuristi</i>	47
--	----

PARTE SECONDA. RAZIONALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, CONTROLLO

Giacomo Todeschini, <i>Logiche contabili e cultura economica come forme del disciplinamento sociale (XIII-XVI secolo)</i>	71
---	----

Marina Gazzini, <i>Razionalizzare per controllare. Gli interventi dei Gonzaga sul Consorzio di Santa Maria della Cornetta di Mantova (XV secolo)</i>	87
--	----

Silvia Di Paolo, <i>Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola</i>	109
--	-----

PARTE TERZA. IL CREDITO DEI POVERI

Luciano Maffi - Antonio Olivieri, <i>Relazioni, fiducia e comunità. Il microcredito diffuso a Vercelli e nel Vercellese nel Trecento</i>	125
--	-----

Silvia Di Paolo, <i>Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali</i>	163
--	-----

PARTE QUARTA. MISURE E NUMERI

- Lucia Travaini, *Insegnar l'abaco ai granchi. Contare le monete, misurare i valori* 181
- Raffaele Danna - Stefano Locatelli, *Dalla teoria alla prassi della matematica: libri d'abaco e pratiche di mercatura nel tardo medioevo* 197
- Andrea Papi, *Prima di Scipione Dal Ferro. L'insegnamento dell'abaco a Bologna nel Tre-Quattrocento: un sondaggio preliminare* 225
- Giuseppe De Luca - Angela Nuovo, *Libri d'abaco e strumenti didattici tra Venezia e Milano nella prima età moderna* 249

Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali

di Silvia Di Paolo

*Rationem reddere. Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)*

Dipartimento di Studi Storici 'Federico Chabod'
Università degli Studi di Milano - Milano University Press

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X
<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 979-12-5510-433-9

ISBN (edizione digitale) 979-12-5510-434-6

DOI 10.54103/2611-318X/31322

Rationem reddere. *Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)*

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (edizione cartacea)

ISBN 979-12-5510-434-6 (edizione digitale)

DOI 10.54103/2611-318X/31322

Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali

Silvia Di Paolo 

Università degli Studi Roma Tre 

silvia.dipaolo@uniroma3.it

Il tema del credito, della contabilità e della gestione economica degli enti assistenziali tra tardo Medioevo ed età moderna viene esaminato adottando due punti di osservazione complementari: le pratiche promosse da istituzioni caritatevoli ecclesiastiche e laiche e i principi normativi che ne regolavano la natura giuridica e la gestione dei patrimoni¹.

Pur essendo il panorama degli *hospitalia* nel medioevo notoriamente molto articolato e diversificato, la loro dimensione giuridico-economica trova un inquadramento generale nella diffusa concettualizzazione operata dallo *ius commune* rispetto a molteplici aspetti attinenti l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico: i *loca pia* e le donazioni *pro anima*, la giurisdizione del vescovo sulla gestione economica delle *causae piae* e degli enti ecclesiastici e il suo diritto/dovere di visitare questi luoghi e verificarne la contabilità, la previsione di un elenco di scritture grigie che gli enti assistenziali sono tenuti a redigere, e ancora i benefici e le rendite ecclesiastiche, per elencare le principali *sedes materiae* sinora considerate dagli studiosi. In virtù della natura caritatevole propria degli enti assistenziali tanto ecclesiastici quanto laici², la normatività canonica ha costituito il principa-

¹ Il presente contributo ricalca la relazione conclusiva del seminario *Credito, contabilità, organizzazione economica degli enti assistenziali tra tardo medioevo ed età moderna* promosso da Marina Gazzini e Antonio Olivieri presso l'Università degli Studi di Milano il 24 ottobre 2024. Per la natura dell'intervento le note bibliografiche sono limitate ai testi essenziali.

² Sugli ospedali nel diritto canonico sono ancora utili i risalenti studi di IMBERT, *Le droit hospitalier*; ID., *Les hôpitaux en droit canonique*; ID., *Ospedale*; NASALLI ROCCA, *Il diritto ospedaliero*.



le terreno di coltura di pratiche e categorie che hanno contribuito a configurare l'amministrare in senso lato e il connesso onere di rendicontare da parte di chi è chiamato a prendersi cura di un patrimonio non proprio³.

1. Iniziativa privata dietro la fondazione di hospitalia

Gli enti assistenziali e laici hanno avuto un ruolo centrale nell'economia medievale. In Italia si è affermata una multiforme rete di istituzioni – ospedali, lebbrosari, orfanotrofi, monasteri, congregazioni religiose, consorzi – che a livello locale hanno assunto la veste di solide strutture filantropiche ma anche di importanti attori economici e politici.

Un ruolo primario nella costituzione di questi corpi istituzionali è stato svolto dall'iniziativa privata di compiere donazioni *pro anima* e lasciti pii. In questa forma i fedeli non solo fondavano realtà assistenziali ma ne alimentavano continuamente anche gli ingenti patrimoni⁴, coerentemente con la concezione medievale della carità quale unica fonte di sostegno e assistenza ai bisognosi e ai malati⁵. La gestione del complesso di beni ricevuti tramite atti di liberalità produceva infatti la parte significativa del reddito di questi enti, mentre le immatricolazioni di nuovi adepti, i contributi annuali dei confratelli e le questue rappresentavano fonti solo modeste di rendita⁶.

Comunemente i fedeli che donavano erano mossi da molteplici intenzioni oltre quella meramente salvifica. Alcuni devolvevano ricchezze per affermare e promuovere la propria posizione economico-sociale, altri per costituire fonti di reddito alla stregua di vitalizi⁷, altri per investire e recuperare crediti altrimenti difficilmente esigibili, trasformandoli in liberalità a carattere pio meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento⁸, altri ancora per restituire *male ablata* sotto forma di elemosine in favore dei *pauperes*, in quanto gli originari aventi diritto erano divenuti incerti⁹.

Più recentemente un quadro della dimensione storico-giuridica degli ospedali è stato illustrato da GARBELLOTTI, *Ospedali*; DROSSBACH, *Das Hospital*; EAD., *Christliche caritas als Rechtsinstitut; Hospitäler in Mittelalter*. Per un caso concreto, che richiese diversi *consilia sapientium*, vedi GAZZINI, *Verso la riforma ospedaliera*.

³ Tra i numerosi studi che indagano il contributo del diritto canonico alla cultura giuridica europea, v. i volumi 2 e 5 della serie *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, rispettivamente dedicati al diritto pubblico e al diritto dell'economia.

⁴ CONTE, *I beni delle Piaie Causae*; ID., *Corporation, Stiftung, Fondation*.

⁵ CONDORELLI, *Carità e diritto*; ID., *I beni temporali*.

⁶ GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri*, pp. 315-317.

⁷ COLOMBO - DOTTI, *L'economia rituale*.

⁸ COLOMBO, *Premessa*.

⁹ Nel vasto panorama degli studi sulla restituzione dei *male ablata* v. da ultimo il volume *Male ablata: La restitution des biens*, in particolare il saggio ivi contenuto di CECCARELLI - FRIGENI, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento*, che esamina dettagliatamente la disciplina giuridica della procedura di restituzione.

Gli intenti dei benefattori confliggevano con le aspettative non solo degli eredi ma anche del fisco, il quale vedeva sottrarre beni cospicui al regime ordinario di tassazione¹⁰. Al tempo stesso, però, coloro che donavano davano vita a un articolato sistema di partecipazione volontaria dell'individuo all'economia della *communitas*. I loro atti di liberalità sono stati descritti dagli storici dell'economia come «operazioni di messa fuori mercato di beni»¹¹, ossia negozi giuridici che consentivano ai beni di essere produttivi ad esclusivo vantaggio di specifiche categorie di persone ma al di fuori dei comuni circuiti economici.

A queste strategie ricorreva chi voleva devolvere una quota del proprio patrimonio a uno scopo pio garantendole una protezione speciale da parte dell'ordinamento. I beni donati assumevano così una destinazione pubblica ed entravano nella sfera di gestione della Chiesa accanto agli altri beni ecclesiastici, ma godevano di uno statuto speciale in quanto ispirato al principio del *favor piae causae*¹², che si concretizzava nel riconoscimento di una cospicua massa di privilegi da parte dello *ius commune*¹³.

Il carattere originariamente privatistico-caritatevole e la specialità del regime canonistico degli enti pii e religiosi sono due elementi basilari acquisiti, la cui considerazione però resta essenziale per non confondere o equiparare tali soggetti economici a ordinarie società o aziende private¹⁴. Attraverso donazioni e lasciti pii ai poveri, infatti, i beni dei privati perdono la originaria natura proprietaria e acquisiscono quella ecclesiastica, divenendo patrimonio sottoposto al regime giuridico-fiscale della Chiesa, sottratto al libero mercato. Conseguentemente anche la loro documentazione in molti casi riflette la condizione privilegiata delle *causae piae*.

2. Pluralità di funzioni assolve dal patrimonio dei poveri

Il patrimonio frutto di donazioni e lasciti di natura pia apparteneva a Dio e ai poveri in quanto destinatari degli atti di liberalità e non si trasferiva agli enti, i quali erano tenuti a realizzare le attività di cura dei bisognosi. I rettori degli enti erano meri amministratori e rispondevano della gestione del patrimonio pio di fronte al vescovo considerato tradizionalmente *defensor pauperum* e tutore delle ultime volontà.

Il patrimonio dei poveri godeva di privilegi in virtù della sua destinazione pia, ma è emerso quanto assolvesse a ulteriori funzioni, tra cui quella rilevantissima a livello sociale di consentire agli enti ospedalieri di prestare credito. La storiografia ha mostrato enti divenire protagonisti nel settore del debito pubblico in qualità di soggetti investitori e finanziatori, in quanto disponevano di una liquidità che poche altre istituzioni possedevano.

¹⁰ BRAMBILLA, *L'economia morale*, v. p. 393-394.

¹¹ COLOMBO, *Dall'inalienabilità al mercato*.

¹² GORINO CAUSA, *Il «favor piae causae»*.

¹³ CONTE, *I beni delle piae causae*; DI PAOLO, *La gestione economica*.

¹⁴ BRAMBILLA, *L'economia morale*, p. 389; TOGNETTI, *Imprese ospedaliere*.

Il patrimonio dei poveri era di varia consistenza e tipologia – terreni, denaro, diritti di credito, privilegi di ordine fiscale – e produceva perciò redditi di natura altrettanto diversificata che davano vita a molteplici relazioni di appartenenza. Gli ospedali, e in generale gli enti assistenziali, contavano oltre che su entrate legate all’iniziativa privata, sotto forma di elemosine nelle modalità più varie (si pensi ancora ai *male ablata*) e su finanziamenti di natura pubblica da parte di istituzioni e autorità locali, anche e in modo consistente sulle rendite derivanti dalla gestione dei propri patrimoni immobiliari (case, botteghe, terreni, opifici)¹⁵.

Una massa patrimoniale ingente, che era spesso difficile da accertare, come attestano i periodici tentativi di inventario, e aveva una rendita altrettanto incerta per motivi diversi (dalle dinamiche di mercato dei prezzi e dei salari, a intervenute vendite o permutate di beni ricevuti da privati, ai cambiamenti legati a rapporti contrattuali).

Il problema della valutazione pecuniaria della loro rendita fondiaria si poneva in quanto e quando non solo occorreva soddisfare bisogni assistenziali interni (cura dei malati e dei bisognosi, l’alimentazione, il riscaldamento) ma anche gli ospedali facevano «assistenza sul piano socio-economico» erogando elemosine, concedendo prestiti, dilazionando scadenze di pagamento per gli affitti di case e botteghe concesse a piccoli artigiani, sostenendo spese per anniversari e mense a suffragio di benefattori¹⁶. Una serie significativa di voci di spesa che erano strettamente legate alle funzioni che le ‘imprese ospedaliere’ assolvevano nella società.

Come è stato osservato, queste condizioni non solo rendevano difficile avere contezza della massa patrimoniale ma agevolavano anche il compimento di irregolarità da parte di amministratori e funzionari comportando la necessità di ispezioni e commissariamenti da parte di enti preposti al loro controllo¹⁷. A volte accadeva persino che fossero proprio le autorità pubbliche ad alimentare la cattiva gestione di ospedali che ricoprivano importanti ruoli di attori economici a livello locale. Nella seconda metà del Trecento, l’ospedale di Santa Maria della Scala conobbe crescenti difficoltà economiche per soddisfare le richieste del comune di ricevere prestiti a tassi agevolati e un regolare servizio di rifornimento urbano di derrate¹⁸.

3. Divieto di assegnare in beneficio gli enti assistenziali

A questa dimensione patrimoniale già complessa si aggiungeva che il diritto canonico medievale distingueva in via di principio gli *hospitalia* o *loca pia* dai benefici ecclesiastici¹⁹, che costituivano le note fonti di reddito da attribuire ai chierici per

¹⁵ TOGNETTI, *Imprese ospedaliere*, pp. 283-284.

¹⁶ Ivi, pp. 284-285.

¹⁷ Ivi, p. 286.

¹⁸ Ivi, p. 286-287; EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana*, pp. 201-209.

¹⁹ TORRE, «Cause pie».

la remunerazione del loro servizio sacro²⁰. Nella prassi, però, i *loca pia* venivano amministrati come benefici in quanto erano spesso assegnati a chierici *in titulum*, anziché essere semplicemente rimessi loro *in administrationem*. Questa situazione contribuiva fortemente al loro depauperamento e alla conseguente riduzione dei servizi di ospitalità e assistenza previsti dallo statuto.

Oltre a reindirizzare i redditi a proprio uso e a non perseguire le finalità di pubblica utilità, i chierici rettori non si preoccupavano di agire per il recupero dei beni sottratti agli enti. Su questa diffusa condizione critica del patrimonio dei poveri si pronunciò il concilio di Vienne nel 1311 stabilendo che l'*officium* di rettore potesse spettare a laici di comprovata virtù e a chierici secolari e vietando esplicitamente l'assegnazione di *loca pia* a titolo di beneficio ecclesiastico²¹.

Proprio rispetto al *reddere rationem*, che qui ci occupa, il canone 17 del concilio, ripreso poi nella decretale *Quia contingit* di Clemente V (Clem.3.11.2), puntava ad equiparare la figura del rettore a quella romanistica del tutore o curatore di persone bisognose di protezione e a superare la concezione beneficiale, di stampo privatistico, dell'amministrazione degli *hospitalia*²².

Ad instar tutorum et curatorum, recita il canone, il rettore è tenuto a prestare giuramento all'inizio del suo mandato, a fare l'inventario dei beni dell'ente e a rendere conto ogni anno al vescovo ordinario della propria gestione, che deve essere finalizzata alla conservazione del patrimonio e all'incremento della sua redditività nel rispetto del vincolo di destinazione pia. Il suo mandato ha una durata limitata. La inosservanza di queste previsioni importava *ipso facto* la decadenza del rettore.

La riproposizione dei doveri del tutor inquadra il rettore degli ospedali nella figura del *nudus administrator*, che non vanta alcun diritto reale sul patrimonio in virtù del suo *officium*. Per questo è tenuto a redigere l'inventario e a *reddere rationem*, diversamente da chi, come l'usufruttuario, vanta un diritto reale.

Il concilio di Vienne mise radicalmente in discussione il regime amministrativo di questi enti²³. Stabilì che la loro *administratio* dovesse essere commissionata, in via temporanea, solo a chierici secolari e a laici, purché probi e idonei, e non ai religiosi. Distinse chiaramente tra una amministrazione rimessa in via temporanea a chierici secolari e a laici in ragione della loro competenza e una amministrazione conferita per la vita a chierici secolari a titolo di beneficio ecclesiastico²⁴.

Emerse chiaramente la distanza tra due diverse concezioni del regime degli *hospitalia*. Una che considerava questi luoghi pii come soggetti di diritto che necessitano di tutela secondo le forme romanistiche e di essere amministrati da un rettore che agisce in qualità di *nudus administrator* o di depositario. L'altra che identificava gli *hospitalia* con benefici ecclesiastici da assegnare *propter officium*.

²⁰ MEYER, *Konfliktvermeidung durch Hierarchisierung*.

²¹ CONTE, *I beni delle Pieae Causae*; DI PAOLO, *La gestione economica*; FRANK, *Spätmittelalterliche Hospitalreformen*.

²² DI PAOLO, *Hospitalia non sunt beneficia*.

²³ Sulla riforma ospedaliera promossa dalla decretale *Quia contingit*, v. FRANK, *Spätmittelalterliche Hospitalreformen*.

²⁴ DI PAOLO, *Hospitalia non sunt beneficia*.

Coloro che li amministrano – i beneficiari – hanno il diritto di godere delle rendite e dei frutti. Questo secondo tipo aveva rappresentato lo schema ordinario e dato vita a gravi inconvenienti e abusi.

Il cuore della riforma di Clemente V si sostanziò proprio nel divieto generale di un'amministrazione di natura beneficiale degli ospedali (ad eccezione di quelli degli Ordini militari e religiosi), anche in presenza di una consolidata consuetudine di segno contrario.

La previsione introduceva un radicale cambiamento nella gestione di questi enti, i cui effetti furono però fortemente attenuati dalla facoltà di deroga in due casi speciali: quando il conferimento del luogo pio a titolo di beneficio fosse espressamente previsto nell'atto di fondazione e poi recepito nello statuto; e quando la nomina del rettore avvenisse a seguito di elezione da parte della comunità ospedaliera e fosse poi confermata dal superiore.

4. La natura degli ospedali e la gestione dei beni dei poveri

La questione della natura della gestione degli enti assistenziali sottende quella relevantissima della natura degli stessi enti e conseguentemente della competenza giurisdizionale su di essi che ha costituito un'ulteriore prospettiva di riflessione in questo incontro.

Lo *ius commune* distingueva almeno in principio tra enti fondati dall'autorità ecclesiastica, *loca pia* o *pubblica*, che erano interamente sottoposti alla giurisdizione vescovile; ed enti fondati per iniziativa privata, *loca prophana* o *privata*, che rispondevano esclusivamente ad autorità laiche (fondatore, successori), anche quando ricevevano l'approvazione ecclesiastica che consentiva la presenza di religiosi e lo svolgimento di uffici di natura spirituale²⁵. Infine, vi erano gli enti assistenziali di specifici ordini ospedalieri che rispondevano alle rispettive autorità ecclesiastiche ed erano perciò esenti dal controllo vescovile.

I *loca pia* o *pubblica* erano oggetto della visita del vescovo, il quale aveva il diritto e dovere *ex officio* di verificare le scritture contabili per accertare la rispondenza della gestione alle originarie finalità pie, nonché quindi di adottare provvedimenti correttivi, imporre sanzioni e verificarne la effettiva attuazione nella successiva tornata di visita²⁶. Il concilio di Trento rinnovò questa antichissima tradizione giuridica che riconosceva nel vescovo il protettore delle ultime volontà e delle *causae piae*²⁷.

²⁵ IMBERT, *Les hôpitaux en droit canonique*, pp. 223, 239.

²⁶ DI PAOLO, *La ordinaria amministrazione*.

²⁷ Concilium Tridentinum, Sess. XXII, de reform. can. 8: «I vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà che di quelle tra vivi. Abbiamo la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle che chiamano 'scuole' o con qualsiasi altro nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza. Per dovere d'ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni

A questa chiara distinzione di diritto corrispondeva però una realtà complessa, composta di numerosi enti di natura mista: alcuni che lo furono sin dalla loro costituzione, altri che lo divennero tra tardo medioevo e inizio età moderna quando la questione del pauperismo innescò in Italia un significativo fenomeno di 'laicizzazione', per cui autorità secolari/pubbliche intervennero diffusamente per promuovere forme di finanziamento e gestione di enti rimesse ad organi che erano sempre più espressione dello stato²⁸. Come è stato osservato, la conseguente creazione di grandi ospedali centrali o marcatamente specializzati fu accompagnata da una crescente attenzione per il fenomeno dell'assistenza in tutte le sue forme, per la medicalizzazione e un controllo sempre maggiore sulle pratiche amministrative.

L'emersione di una «sensibilità nuova nel governo della carità» con la connessa attenzione per la sostenibilità finanziaria della funzione assistenziale trasformarono gli enti caritatevoli in strategici «luoghi di esercizio del potere urbano»²⁹. È significativo in questo senso quanto osservato rispetto ai mercanti milanesi distintisi fra metà Trecento e metà Quattrocento per la fondazione o l'incremento patrimoniale di un ente assistenziale³⁰: nessuno di essi apparteneva a famiglie di antica tradizione cittadina. Evidentemente fu solo allora che la carità iniziò ad essere concepita come una strada attraverso la quale i nuovi mercanti e imprenditori cercarono di affermarsi socialmente e politicamente³¹.

Tornando alla natura degli *hospitalia*, vi fu chi ne enfatizzò la dimensione temporale e chi invece li considerò *loca religiosa* in virtù dei fini caritatevoli.

Nel più antico trattato di diritto ospedaliero³², risalente al 1367 circa, l'unico redatto nel medioevo nella forma di *repetitio* della decretale *Quia contingit*, il canonista Lapo da Castiglionchio definì gli ospedali *loca curata* ai quali compete curare i corpi dei malati e dei bisognosi: ovvero una *cura temporalium*. Poco dopo,

dei sacri canoni, essi s'informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità, dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi sia affidata ai laici e godano del privilegio dell'esenzione; facciano eseguire tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato istituito per il sostentamento dei poveri. Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto»; can. 9: «Gli amministratori – sia ecclesiastici che laici – della fabbrica di qualsiasi Chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio, siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all'ordinario della loro amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a meno che, per caso, nella costituzione e nell'ordinamento di tale chiesa o fabbrica non sia stato disposto diversamente. Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con questi sia chiamato anche l'ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno del tutto inutili per gli amministratori».

²⁸ TOGNETTI, *Imprese ospedaliere*, p. 287.

²⁹ Ivi, p. 288.

³⁰ ALBINI, *Finanziare i luoghi pii*, pp. 313-315.

³¹ TOGNETTI, *Imprese ospedaliere*, pp. 289-290.

³² DE CASTELLIONO, *Tractatus hospitalitatis*. Per un'analisi di questa fonte, DI PAOLO, *La gestione economica degli enti*.

il canonista e cardinale Bonifacio Ammaniti precisò che i *loca pia* sono meri beni temporali, «licet loca religiosa omni veneratione digna»³³. La loro *administratio* doveva essere commissionata per un tempo limitato a rettori che non avevano alcun diritto di acquisire i frutti, ma soltanto l'essenziale per il proprio sostentamento. Era proprio in virtù della natura temporale/secolare dei *loca pia* che persone laiche, provvide e oneste, potevano essere incaricate della loro gestione, anche per l'intera durata della loro vita secondo una consuetudine ormai consolidata. Questa *administratio* era equiparata a una locazione o a una concessione protratta per la vita del conduttore o del concessionario, che non comportava l'acquisizione di alcun diritto di proprietà, possesso o di acquisizione dei frutti³⁴.

Tra Quattrocento e Cinquecento la canonistica distinse nettamente tra *hospitalia* che venivano conferiti *in titulum* a un chierico, il quale avrebbe acquisito un diritto su di essi, e *hospitalia* rimessi semplicemente *in regimen* o *in administrationem* a un chierico o a un laico³⁵.

All'inizio del '600, il canonista Agostino Barbosa presentò un inquadramento generale del regime degli *hospitalia* all'interno della sua opera fondamentale *Ius ecclesiasticum uniuersum* (1633).

Se un ospedale è fondato *auctoritate episcopi* prevedendo che l'*officium* del rettore sia *in perpetuum* o sia assegnato *in titulum* per l'intera durata della vita del rettore, allora «certum est beneficium esse ecclesiasticum». Costituisce beneficio anche un ospedale unito a una chiesa o ad altro beneficio, mentre non può mai esserlo né l'ospedale secolare (fondato *privata auctoritate*), né quello ecclesiastico (fondato *auctoritate episcopi*) che sia rimesso a un chierico *in administrationem*³⁶. Il divieto di conferire ospedali in beneficio, che era stato introdotto dal concilio di Vienne, interessava in sostanza la «*administratio, quae non debet in perpetuum dari*»³⁷.

³³ DE VITALINIIS, *Lectura super Clementinis*, f. 158rb: «Ista loca pia debent committi regenda viris providis et idoneis [...] Sed certe loquitur satis clare. Nam excludit concessionem fieri clericis in beneficium: ergo includit permissive commissionem fieri clericis, sed non in beneficium [...] Quomodo sicut locatio potest fieri ad vitam locantis vel concedentis [...] nec per hoc acquiritur ius proprietatis, vel possessionis, sicut si esset facta ad tempus certum (f. 158va) vel modicum, ita quod ista concessio potest fieri ad vitam concedentis vel eius cui est facta concessio, tamen per hoc non acquiretur ius sibi; quod solet quaeri ex concessione benefici, ut est videre in acquisitione fructuum, qui efficiuntur beneficiati et non efficiuntur talis rectoris, ut supra dixi. [...] Nota vicesimoquarto quod istorum locorum rectores assimilantur rectoribus, tutoribus et curatoribus, unde astringuntur ad plura facienda ad quae tenentur isti tutores».

³⁴ Vedi n. precedente.

³⁵ DI PAOLO, *Hospitalia non sunt beneficia*.

³⁶ BARBOSAE, *Juris ecclesiastici universi libri*, II, f. 82, n. 26-27: «Ex his omnibus iam poteris colligere resolutionem ad illud dubium an et quando hospitalia iure sint beneficia ecclesiastica? Si enim illa fundata fuerint privata auctoritate, planum est non esse ecclesiastica beneficia, nec subinde in materia paenali, vel etiam favorabili venire appellatione beneficii; at vero si auctoritate episcopi ita hospitale constructum sit, ut rector in perpetuum, vel ad eius vitam in titulum conferatur, non vero in administrationem, certum est beneficium esse ecclesiasticum».

³⁷ Ivi, f. 83, n. 36: «In beneficium autem conferri hospitalia omnino prohibentur, id est, administratio, quae non debet in perpetuum dari; collatio vero beneficii est perpetua, unde hospitalis administratio committi dicitur, non conferri, Lotter. d. lib.3 q.6 num. 46, ubi quod simplex

Mentre l'assegnazione di un beneficio è per definizione perpetua, la gestione di un luogo pio ha durata temporanea e deve quindi intendersi solo commissionata (*committi*) e giammai assegnata (*conferrì*).

Il divieto di conferire *hospitalia* in beneficio, che da tre secoli caratterizzava la materia ospedaliera, trovava la sua *ratio* nel principio giuridico che nessuno deve essere costituito *dominus perpetuus* di una amministrazione e di proventi che siano stati istituiti *pro necessitatibus pauperum*³⁸. Un ospedale può invece essere conferito in commenda, «quia commendatarius non fit proprietarius»³⁹. Colui che riceve un *locus pius* in commenda temporanea è assimilabile, infatti, alla figura del depositario (*depositario similis*), in quanto lo ottiene *in custodiam et administrationem* nell'interesse dello stesso ente. Egli non acquisisce alcun titolo né uno *ius in re* o *ad rem*. Non può quindi fare suoi i frutti, se non nei limiti di quanto necessario al proprio sostentamento e a quello dei suoi ministri, né può esercitare alcuna azione di rivendicazione. In questa forma di durata temporanea, osservò Barbosa⁴⁰, «commendare nihil aliud est quam deponere».

hospitale sive prophanum sit, sive ecclesiasticum, non est subiectum aliquod conferibile, sed tantum commissibile [...].»

³⁸ Ivi, f. 83, n. 36-37.

³⁹ Ivi: «In beneficium autem conferri hospitalia omnino prohibentur, id est, administratio, quae non debet in perpetuum dari; collatio vero beneficium est perpetua, unde hospitalis administratio committi dicitur, non conferri, Lotterius Melchior, de re beneficiaria, lib. 3 q. 6 num. 46, ubi quod simplex hospitale sive prophanum sit, sive ecclesiasticum, non est subiectum aliquod conferibile, sed tantum commissibile; et propterea Urbanus V pontifex constitutione lata omnes hospitalium collationes in beneficium factas post Clementis V constitutionem hac de re in Viennen. Concil. editam, de qua in dicta Clem. Quia contingit (Clem. 3.11.2), cassavit et irritas fecit. Postea Concil. Trid. Sess. 25 de reform. cap. 8 constituit administratio seu gubernatio huiusmodi piorum locorum uni et eidem personae ultra triennium committatur, nisi aliter in fundatione loci cautum reperiatur, ut in d. Clem. Quia contingit (Clem. 3.11.2), paragraf. Ut autem, Zerol. In praxi episcop. p. I. verb. hospitale n. 8, Aloys. Ricc. in collect. decis. part. 5 collect. 1655, vers. advertendum. Non enim debet quisquam administrationis et proventuum, quae pro necessitatibus pauperum sunt institutae, dominus perpetuus constitui, cap. 2 in fine 1. q.7».

⁴⁰ Barbosa si trattiene su questo aspetto nel libro III, titolo De commendis beneficiorum saecularium, f. 160, n. 1: «Commenda est duplex, altera temporalis, altera perpetua, seu altera in utilitatem ecclesiae, altera in utilitatem commendatarii cum facultate disponendi de fructibus, sicut verus beneficiatus, prout distinguunt bene [...]; (n. 2) Temporalis commenda dicitur fieri quando beneficium aliqui datur ad tempus, in custodiam et administrationem, ad utilitatem ecclesiae, nam commendare nihil aliud est, quam deponere [...]; (n. 4) Commendatarius huiusmodi sit depositario similis [...]. Sed habet id amplius depositario quod ex fructibus alimenta sibi comparet et expensas, in retributionem temporarii regiminis et gubernii [...]; (n. 5) Commendare ad tempus ecclesiam seu beneficium potest episcopus et alius quicumque inferior habens iurisdictionem quasi episcopalem [...] hoc ait intelligendum de commandis factis in ecclesiae utilitatem, per quas non datur licentia disponendi de fructibus libere, illosque convertendi in proprios usus. Parochiales vero ecclesias et alia beneficia, quibus inest animarum cura, non potest episcopus ultra sex menses commendare [...]; (n. 8) Si tamen finito uno semestri, adhuc duraret eadem necessitas vel utilitas poterunt per aliud semestre commendari. (n. 12) In istis autem commendis temporalibus nullus adest titulus, nec datur ius in re, nec ad rem et quandocumque possunt revocari [...]; (f. 161, n. 16): Ideo commendatarii temporales non possunt agere spolio [...] nec faciunt fructus suos, sicut nec depositarii [...], nisi quatenus ad congruam sustentationem sibi, et suis

5. Per concludere

La teorizzazione di nuovi modelli di gestione degli enti assistenziali che lo *ius commune* ha formulato progressivamente a partire dal concilio di Vienne si è nutrita di antichi schemi romanistici, quali la tutela e il deposito, per ribadire il principio della indisponibilità proprietaria del patrimonio dotale degli enti assistenziali, e per proporre una figura di funzionario di moderna ispirazione: un rettore laico o ecclesiastico che agisce in qualità di *nudus administrator* e non più di titolare di un beneficio ecclesiastico.

All'inizio del Cinquecento, la gestione assistenziale risponde all'idea dell'ospedale come servizio pubblico⁴¹, che sottende non solo il passaggio dall'idea cristiana dell'assistenza caritatevole a quella laica di una protezione sanitaria e sociale, ma anche una evoluzione del regime amministrativo degli *hospitalia* dal modello beneficiale a uno improntato sulla efficacia gestionale di patrimoni che erano donati ai poveri ma facevano capo ad enti di riconosciuta centralità a livello sociale, economico e politico, e le cui relazioni creavano altrettanti legami con una molteplicità di figure: la città con le sue autorità secolari ed ecclesiastiche, i poveri, i creditori, i fornitori, i mercanti.

Il concetto di *administratio* della richiamata tradizione romana, che era funzionale all'esercizio di istituti privatistici quali la tutela e la dote⁴², sembra adattarsi nel tardo medioevo a una dimensione pubblicistica di gestione del patrimonio dei poveri orientata all'esercizio di servizi di comune utilità che esulano dalle forme di assistenza caritatevole previste negli atti fondativi e si concretizzano nel garantire sostegno finanziario alla città attraverso operazioni di credito e di investimento, nonché di finanziamento del debito pubblico.

ministris opus sit; reliquo, quod superest, in utilitatem ecclesiae convertendo [...]; (n. 20) Si vero quoad totam administrationem quis habeat beneficium integre commendatum, tunc tenebitur, licet illa commendatio ecclesiae non sit in titulum beneficii erecta, neque conferatur in perpetuum, quia licet non obligetur ratione beneficii, quod ipse habeat, tamen cum sit loco beneficium habentis subrogatus, cum tota beneficii obligatione ab eo acceptata obligatur, cum pro tunc aequivalet obligatio titulo beneficii quoad omnia onera eius; (n. 22) perpetua commenda conceditur in favorem personae cum facultate disponendi de beneficio sicut verus beneficiarius, ut in exemplis adductis [...], ubi quod perpetua commenda confert liberam potestatem administrandi tam in spiritualibus quam in temporalibus, et per eam constituitur verus praelatus, interdicta dumtaxat alienatione. Nullo modo ab alio quam a papa fieri potest».

⁴¹ GARBELLOTTI, *Assistenza*; CIVIERO, *Assistenza*.

⁴² NAPOLI, *La raison administrative*.

BIBLIOGRAFIA

- GIULIANA ALBINI, *Finanziare i luoghi pii: il caso di Milano tardomedievale*, in *Alle origini del welfare* [v.], pp. 307-325.
- BONIFACIUS [AMMANATI] DE VITALINIIS, *Lectura super Clementinis, Venetiis* 1574.
- AUGUSTINUS BARBOSAE, *Juris ecclesiastici universi libri*, Lugduni 1660.
- I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Gruppo Italiano dei Docenti di Diritto Canonico, XLII Incontro di studio (Borca di Cadore, 29 giugno - 3 luglio 2015), Milano 2016.
- ELENA BRAMBILLA, *L'economia morale degli enti ecclesiastici. Questioni di metodo e prospettive di ricerca*, in *L'uso del denaro* [v.], pp. 379-402.
- IOHANNES LAPUS DE CASTELLIONO, *Tractatus hospitalitatis*, in *Tractatus Universi Iuris*, XIV, Venetiis 1584, ff. 162r -176v.
- GIOVANNI CECCARELLI - ROBERTA FRIGENI, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l'Opusculum di Manfredi da Tortona*, in *Male ablata* [v.], pp. 25-50.
- TIZIANO CIVIERO, *Assistenza*, in *Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia", 2, Dopo l'unità Nazionale*, Roma 2019, <https://www.storiadellachiesa.it/glossary/assistenza-e-la-chiesa-in-italia-2/>.
- EMANUELE CAMILLO COLOMBO - MARCO DOTTI, *L'economia rituale. Dalla rendita alle celebrazioni (Lodi, età moderna)*, in *Fiscalità e cittadinanza* [v.], pp. 871-903.
- EMANUELE CAMILLO COLOMBO, *Dall'inalienabilità al mercato. Le chiese ricettizie di Reggio e Motta San Giovanni in età moderna*, in *Fuori mercato* [v.], pp. 127-156.
- EMANUELE CAMILLO COLOMBO, *Premessa*, in *Carità*, a cura di EMANUELE CAMILLO COLOMBO, in «Quaderni storici», 162 (2019), pp. 601-617.
- ORAZIO CONDORELLI, *Carità e diritto agli albori della scienza giuridica medievale*, in *Diritto canonico e servizio della carità* [v.], pp. 41-103.
- ORAZIO CONDORELLI, *I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale* [v.], pp. 37-64.
- EMANUELE CONTE, *I beni delle pieae causae tra beneficenza e vincolo fiduciario*, in *Der Einfluss der Kanonistik*, 2, [v.], pp. 295-309.
- EMANUELE CONTE, *Corporation, Stiftung, Fondation, Corporation, Stiftung, Foundation. Un protagonista dell'economia attuale fra storia e dottrina*, in *Der Einfluss der Kanonistik*, 5, [v.], pp. 61-72.
- SILVIA DI PAOLO, *Hospitalia non sunt beneficia: verso un diritto ospedaliero*, in *Kirche in der Krise und die Antworten des Rechts (500-1500)*, herausgegeben von SILVIA DI PAOLO - NICOLAS LAURENT BONNE - DAVID VON MAYENBURG, Frankfurt am Main 2025, pp. 131-158.
- SILVIA DI PAOLO, *La gestione economica degli enti di beneficenza e assistenza nel diritto canonico medievale: la illecita distrazione dei lasciti pii*, in *Der Einfluss der Kanonistik*, 5, [v.], pp. 117-143.
- SILVIA DI PAOLO, *La ordinaria amministrazione della Chiesa locale: capitula di inchiesta su persone, beni e contabilità*, in *Écritures grises* [v.], pp. 249-264.

- Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di JESUS MIÑAMBRES, Milano 2008.
- GISELA DROSSBACH, *Christliche caritas als Rechtsinstitut: Hospital und Ordnen von Santo Spirito in Sassia (1198-1378)*, Paderborn 2005.
- GISELA DROSSBACH, *Das Hospital - eine Kirchenrechtliche Institution? (ca. 1150- ca. 1350)*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 87 (2001), pp. 510-522.
- Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe–XVIIe siècles)*, études réunies par ARNAUD FOSSIER - JOHANN PETITJEAN - CLÉMENCE REVEST, Paris 2019.
- Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, 2, Öffentliches Recht*, herausgegeben von ORAZIO CONDORELLI - FRANCK ROUMY - MATHIAS SCHMOECKEL, Köln - Weimar - Wien 2011.
- Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, 5, Das Recht der Wirtschaft*, herausgegeben von DAVID VON MAYENBURG - ORAZIO CONDORELLI - FRANCK ROUMY - MATHIAS SCHMOECKEL, Köln - Weimar - Wien 2016.
- STEPHAN EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400)*, Firenze 1986.
- Fiscalità e cittadinanza*, a cura di MASSIMO VALLERANI, in «Quaderni storici», 147 (2014).
- THOMAS FRANK, *Spätmittelalterliche Hospitalreformen und Kanonistik*, in «Reti Medievali», 11/1 (2010), pp. 79-118, ora in THOMAS FRANK, *Heilsame Wortgefechte: Reformen europäischer Hospitäler vom 14. bis 16. Jahrhundert*, Göttingen 2014, pp. 27-67.
- Fuori mercato. Appartenenze locali e beni nel Mediterraneo*, a cura di SIMONA CERUTTI - ISABELLE GRANGAUD, in «Quaderni storici», 154 (2017).
- MARINA GARBELLOTTI, *Assistenza*, in *Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia"*, 1, *Dalle origini all'unità Nazionale*, Roma 2019, <https://www.storiadellachiesa.it/glossary/assistenza-e-la-chiesa-in-italia/>.
- MARINA GARBELLOTTI, *Ospedali*, in *Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia"*, 1, *Dalle origini all'unità Nazionale*, Roma 2019, <https://www.storiadellachiesa.it/glossary/ospedali-e-la-chiesa-in-italia/>.
- MARINA GARBELLOTTI, *Ospedali*, in *Dizionario storico tematico "La Chiesa in Italia"*, 2, *Dopo l'unità Nazionale*, Roma 2019, <https://www.storiadellachiesa.it/glossary/ospedali-e-la-chiesa-in-italia-2/>.
- MARINA GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri. Carità e tutela della salute nel principato vescovile di Trento in età moderna*, Bologna 2006.
- MARINA GAZZINI, *Verso la riforma ospedaliera. Un consilium sapientis del 1349*, in *Honos alit artes* [v.], pp. 55-64.
- MARIO GORINO CAUSA, *Il «favor piae causae» nelle disposizioni «pro anima» secondo il diritto canonico e il diritto ecclesiastico dello stato*, Torino 1937.
- Honos alit artes. Studi dedicati a Mario Ascheri per il suo settantesimo compleanno, 1, La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, a cura di PAOLA MAFFEI - GIAN MARIA VARANINI, Firenze 2014.

- Hospitaler in Mittelalter und Fruher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Geschichte. Hopitaux au Moyen Age et aut Temps modernes. France, Allemagne et Italie. Une histoire comparee*, herausgegeben von GISELA DROSSBACH, Munchen 2007.
- JEAN IMBERT, *Le droit hospitalier de l’Ancien Regime*, Paris 1993.
- JEAN IMBERT, *Les hopitaux en droit canonique (du decret de Gratien a la secularisation de l’administration de l’Hotel-Dieu de Paris en 1505)*, Paris 1947.
- JEAN IMBERT, *Ospedale*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VI, Roma 1980, coll. 922-942.
- Kirche in der Krise und die Antworten des Rechts (500-1500)*, herausgegeben von SILVIA DI PAOLO - DAVID VON MAYENBURG, Frankfurt am Main 2025.
- Male ablata: *La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siecle*, edite par JEAN-LOUIS GAULIN - GIACOMO TODESCHINI, Rome 2019, <<https://books.openedition.org/efr/35440>>.
- ANDREAS MEYER, *Konfliktvermeidung durch Hierarchisierung der Anspruche. Praerogativen im Kampf um kirchliche Benefizien im Spatmittelalter*, in «Saeculum», 64 (2014), pp. 155-165.
- PAOLO NAPOLI, *La raison administrative: figures d’une mode de normativite*, in *Raison administrative et logiques d’empire* [v.], pp. 65-83.
- EMILIO NASALLI ROCCA, *Il diritto ospedaliero nei suoi lineamenti storici*, Milano 1956.
- Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza*, a cura di GABRIELLA PICCINNI, Roma 2020.
- Raison administrative et logiques d’empire (XVIe-XIXe siecle)*, edite par FRANÇOIS GODICHEAU - MATHIEU GRENET, Rome 2021, pp. 65-83, <<http://books.openedition.org/efr/10413>>.
- SERGIO TOGNETTI, *Imprese ospedaliere e imprese private. Sistemi contabili e amministrativi a confronto*, in *Alle origini del welfare* [v.], pp. 277-305.
- ANGELO TORRE, «Cause pie». *Riflessioni su lasciti e benefici in antico regime*, in *Fuori mercato* [v.], pp. 155-180.
- L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazioni dei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di ALESSANDRO PASTORE - MARINA GARBELLOTTI, Bologna 2001.

Tutti i siti citati sono da intendere attivi alla data dell’ultima consultazione: 24 marzo 2026.

TITLE

Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali

Welfare, Charity and Credit via the patrimony of the poor: notes on the functions of welfare institutions

ABSTRACT

Il contributo analizza credito, contabilità e gestione economica degli enti assistenziali tra tardo Medioevo ed età moderna. Nati da donazioni *pro anima*, gli *hospitalia* trasformarono patrimoni privati in beni ecclesiastici, assumendo un ruolo centrale nell'economia urbana. Oltre alla carità, gestivano terre, affitti e prestiti, contribuendo anche al finanziamento del debito pubblico. La ricchezza dei patrimoni richiese controlli frequenti e portò a riforme giuridiche, come il concilio di Vienne (1311), che vietò di trattarli come benefici ecclesiastici. I rettori furono così definiti "nudi amministratori", tenuti alla rendicontazione e privi di diritti reali sui beni. Con il tempo, la gestione si laicizzò, coinvolgendo autorità civili e religiose e trasformando l'assistenza in un servizio pubblico, espressione di una nuova cultura della carità e del governo urbano.

The paper analyses credit, accounting and economic management of welfare institutions between the late Middle Ages and the Modern Age. Originating from *pro anima* donations, *hospitalia* transformed private assets into ecclesiastical property, assuming a central role in the urban economy. Besides charity, they managed land, rents and loans, even contributing to public debt financing. Such was the wealth of their assets that frequent checks and controls were required, leading to legal reforms, such as the Council of Vienne (1311), which prohibited them from being treated as ecclesiastical benefices. The rectors were thus defined as "bare administrators", obliged to report on their accounting and lacking any real rights over the assets. With the passage of time, management became secularised, involving civil and religious authorities and transforming the welfare system into a public service, an expression of a new culture of charity and urban government.

KEYWORDS

Hospitalia, ius commune, assistenza, carità, benefici ecclesiastici, laicizzazione

Hospitals, charitable institutions, Common law (medieval legal system), Welfare system, charity, Ecclesiastical benefices, secularization